

Credito imposta “R&S&I”: certificazione delle attività efficace dopo i controlli del Mimit

Con la pubblicazione delle **Linee guida** integrative per la corretta applicazione dei crediti d'imposta R&S&I, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha chiuso il cerchio intorno alla procedura di certificazione, che è diventata finalmente operativa a due anni di distanza dalla sua introduzione a opera dell'art. 23 commi 2-5 del DL 73/2022.

In realtà, manca ancora all'appello il decreto direttoriale sullo **scambio di informazioni** tra il Ministero e l'Agenzia delle Entrate, previsto dall'art. 4 comma 5 del DPCM 15 settembre 2023, che avrebbe dovuto essere emanato entro lo scorso 17 febbraio.

Si tratta, comunque, di un decreto che non incide direttamente sull'attività di certificazione, per cui il MIMIT, con un avviso pubblicato sul proprio sito internet, ha dato il **via libera** al caricamento delle certificazioni già predisposte sul portale dedicato a partire dallo scorso 8 luglio.

Si ricorda che la certificazione esplica effetti **vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività inerenti a progetti e sotto-progetti di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e di ideazione estetica ai fini dell'ammissibilità ai relativi crediti d'imposta (*cfr.* art. 1 commi 198-208 della L. 160/2019 e art. 3 del DL 145/2013).

L'Agenzia delle Entrate dovrebbe quindi astenersi dal contestare la **qualificazione** delle attività R&S&I una volta

“certificate”, ovviamente a condizione che vi sia corrispondenza con quelle effettivamente realizzate dall'impresa.

A ogni modo, come espressamente previsto dall'art. 23 comma 4 del DL 73/2022, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni, sono considerati **nulli**.

Rimane inteso che la certificazione vincola l'Agenzia delle Entrate solo in relazione alla qualificazione delle attività R&S&I, mentre restano fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria su **profili diversi**, come l'individuazione e la quantificazione delle spese ammissibili all'agevolazione.

Si ricorda che per attivare la procedura di certificazione le imprese interessate devono inoltrare un'apposita **richiesta** al MIMIT, tramite procedura informatica, secondo le modalità definite dall'art. 7 del DM 21 febbraio 2024.

È necessario indicare il **certificatore**, selezionato tra i soggetti iscritti nell'apposito Albo, nonché comunicare l'accettazione dell'incarico.

L'impresa richiedente deve inoltre versare **252 euro**, a titolo di diritti di segreteria, per ogni certificazione richiesta.

In base a quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del DPCM 15 settembre 2023, la certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta non siano già state constatate con **processo verbale** o contestate con atto impositivo.

La certificazione deve contenere le **informazioni** e gli elementi indicati dall'art. 3 del DPCM 15 settembre 2023, nonché tenere conto delle indicazioni fornite dal Ministero con le Linee guida integrative, pubblicate con DM 4 luglio 2024.

Per agevolare l'attività dei certificatori e i successivi controlli, il MIMIT ha anche predisposto i **modelli di certificazione**, pubblicati con DM 5 giugno 2024 e consultabili dai certificatori tramite la piattaforma informatica.

Una copia della certificazione predisposta deve essere poi inviata dal certificatore al Ministero, sempre tramite il portale dedicato, **entro 15 giorni** dalla data in cui è rilasciata all'impresa.

È opportuno che l'impresa richiedente verifichi il corretto assolvimento di tale adempimento da parte del certificatore: dalla data di ricezione della certificazione iniziano infatti a decorrere i termini per l'espletamento dei **controlli** da parte del MIMIT, da cui dipende l'efficacia della certificazione (*cfr.* art. 4 del DPCM 15 settembre 2023).

Se il Ministero, entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della certificazione, non avvia i controlli, richiedendo l'invio di **documentazione integrativa**, gli effetti della certificazione si producono decorso tale termine.

Al contrario, se il Ministero avvia i controlli, la conclusione dell'iter può richiedere altri **90 giorni**, considerando il tempo a disposizione del certificatore per inviare la documentazione integrativa richiesta (15 giorni eventualmente prorogabili di 15 giorni, per un massimo di 30 giorni) e gli ulteriori 60 giorni previsti per la comunicazione dell'eventuale esito negativo da parte del Ministero (*cfr.* art. 4 comma 3 del DPCM 15 settembre 2023).

(MF/ms)